



Gruppo
Direttori
di Gara



Settore Ufficiali di Gara

Regolamento

Gruppo Direttori di Gara



*Approvato con deliberazione n. 506 assunta dal Consiglio Federale n. 18 del 12.05.2023.
Pubblicazione sul sito federale: 18.5.2023.*

INDICE

Art. 1	Settore Ufficiali di Gara: istituzione – scopi – finalità
Art. 2	Il Gruppo Direttori di Gara: istituzione – scopi – finalità
Art. 3	Il Presidente del GDG
Art. 4	Il Consiglio Direttivo del GDG
Art. 5	La Segreteria del GDG
Art. 6	GDG – Qualifiche dei Direttori di Gara
Art. 7	Direttori di Gara: ruolo e funzioni
Art. 8	Direttori di Gara: livelli
Art. 9	Direttori di Gara: macro specialità
Art. 10	Crediti formativi
Art. 11	Albo dei Direttori di Gara
Art. 12	Struttura dell'Albo dei Direttori di Gara
Art. 13	Cancellazione dall'Albo dei Direttori di Gara
Art. 14	Formazione: aggiornamento ed organizzazione dei Corsi dei DdG
Art. 15	Diritti e doveri dei Direttori di Gara
Art. 16	Giurisdizione tecnica e disciplinare dei Direttori di Gara
Art. 17	Norme finali e di rinvio

Art. 1 - SETTORE UFFICIALI DI GARA: ISTITUZIONE – SCOPI E FINALITÀ

1. In osservanza di quanto prescritto dal Regolamento Organico Federale il Consiglio Federale della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) istituisce Settori, costituiti da Commissioni e/o Comitati.
2. La FMI, allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni motociclistiche disputate sul territorio nazionale, ha istituito il Settore Ufficiali di Gara.
3. Il Settore degli Ufficiali di Gara assicura la direzione tecnica ed il controllo disciplinare delle manifestazioni motociclistiche nelle modalità indicate dal presente Regolamento.
4. Il Settore Ufficiali di Gara è un organo tecnico che opera autonomamente sotto la vigilanza del Consiglio Federale della FMI. Gli Ufficiali di Gara, nell' esercizio delle rispettive funzioni, rispondono del loro operato direttamente al Consiglio Federale della FMI.
5. Il Settore degli Ufficiali di Gara, nell'ambito dello Statuto e dei Regolamenti della FMI, si autogoverna ed è autonomo per quanto concerne:
 - a) l'organizzazione generale del Settore
 - b) il reclutamento, la qualificazione e l'inquadramento degli Ufficiali di Gara
 - c) l'impiego degli Ufficiali di Gara
 - d) la giurisdizione tecnica sugli Ufficiali di Gara nell'esercizio delle specifiche attività di competenza
6. Sono Ufficiali di Gara della FMI, secondo quanto prescritto dall'art. 9 dello Statuto federale:
 - a) i Commissari di Gara - costituiti nel Gruppo Commissari di Gara - GCG
 - b) i Direttori di Gara - costituiti nel Gruppo Direttori di Gara
 - c) I Commissari di Gara e i Direttori di Gara esercitano poteri, funzioni e compiti rispettivamente assegnati al GCG ed al GDG in base alle prescrizioni statutarie di cui all'art. 9 - commi 3-4-5-6.
7. Gli Ufficiali di Gara, nell'esercizio delle rispettive funzioni, rispondono del loro operato all'organizzazione centrale del Settore degli Ufficiali di Gara.
8. L'organizzazione del Settore degli Ufficiali di Gara è improntata ai seguenti principi:
 - a) presenza obbligatoria degli Ufficiali di Gara in occasione dello svolgimento di manifestazioni motociclistiche internazionali, nazionali e territoriali, come da normativa federale di riferimento
 - b) svolgimento delle rispettive funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 33 dello Statuto del CONI e dall'art. 9 dello Statuto della FMI.
9. Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Etico, dal Regolamento di Giustizia, dal Regolamento Organico e dal Regolamento Manifestazioni Motociclistiche le mansioni, i compiti, l'organizzazione e le responsabilità degli Ufficiali di Gara sono specificati nei rispettivi Regolamenti - Regolamento del Gruppo Direttori di Gara e Regolamento del Gruppo Commissari di Gara - deliberati dal Consiglio Federale ed approvati dal CONI.

Art. 2 - GRUPPO DIRETTORI DI GARA (GDG): ISTITUZIONE, SCOPI E FINALITÀ

1. Il Gruppo Direttori di Gara è un organismo tecnico che, su delega del Consiglio Federale della FMI, cura il reclutamento, la formazione e l'inquadramento dei Direttori di Gara, così come definiti all'art. 7 del presente Regolamento.
2. Il GDG è composto:
 - a) da un Presidente
 - b) dal Consiglio Direttivo, composto da 6 membri, oltre il Presidente.
3. Il GDG è autonomo e risponde dell'efficienza del proprio operato e del perseguimento delle finalità statutarie e regolamentari al Consiglio Federale.
4. I Direttori di Gara partecipano alle manifestazioni motociclistiche curandone la conduzione ed esercitano le loro funzioni e poteri senza vincolo di subordinazione, secondo quanto loro attribuito dai Regolamenti federali ed in base ai principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 33 dello Statuto del CONI dall'art. 9 dello Statuto della FMI.
5. Ai Direttori di Gara è affidato il compito di assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni motociclistiche nel rispetto delle norme e dei Regolamenti tecnici e sportivi emanati dalla FMI.

Art. 3 - IL PRESIDENTE DEL GDG

1. Il Gruppo Direttori di Gara è rappresentato e diretto da un Presidente.
2. Il Presidente del GDG, su proposta del Presidente Federale, viene nominato dal Consiglio Federale e dura in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, salvo revoca o diversa limitazione temporale appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale.
3. La revoca dell'incarico può avvenire da parte del Consiglio Federale:
 - a) per gravi inadempienze operative
 - b) per irregolarità procedurali
 - c) per carenze di funzionamento
4. La carica di Presidente del GDG può essere ricoperta da Direttori di Gara in attività e regolarmente iscritti da almeno 20 anni nell'Albo Federale dei Direttori di Gara, di cui ai successivi artt. 7 e 10 comma 2 del presente Regolamento.
5. Il Presidente del GDG, durante il periodo in cui risulta in carica, non può esercitare il ruolo di Direttore di Gara.
6. Il Presidente del GDG esercita le funzioni conferitegli dal Consiglio Federale e, in modo particolare:
 - a) propone al Consiglio Federale la nomina dei 6 componenti del Consiglio Direttivo del GDG
 - b) dirige l'attività del GDG
 - c) ha la rappresentanza del GDG ed è responsabile del suo funzionamento
 - d) convoca almeno due volte l'anno e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
 - e) dà puntuale attuazione a tutte le norme e regolamenti federali.
7. La funzione di Presidente, nel caso di dimissioni, di impedimento definitivo, o nel caso di revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale, verrà gestita *ad interim* da parte del Presidente della FMI, sino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Federale, da effettuarsi entro tre mesi dalla data dell'evento che ha dato luogo all'istituto dell'*interim*.
8. La funzione di Presidente nel caso di impedimento temporaneo viene esercitata, limitatamente al periodo di impedimento, da un componente del Consiglio Direttivo del GDG da lui stesso designato oppure, in caso di mancanza di designazione, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 4 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GDG

1. Il Consiglio Direttivo del GDG è costituito dal Presidente e da 6 membri.
2. La carica di membro del Consiglio Direttivo può essere ricoperta da Direttori di Gara, inseriti nel livello 3 – come da successive specifiche evidenziate all'art. 8 del presente Regolamento - in attività e regolarmente iscritti nell'Albo dei DdG.
3. I componenti del Consiglio Direttivo vengono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del GDG e durano in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, salvo revoca o diversa limitazione temporale appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale.
4. I componenti del Consiglio Direttivo del GDG, durante il periodo in cui risultano in carica, possono continuare a svolgere le rispettive funzioni di Direttori di Gara.
5. La revoca dell'incarico dei componenti del Consiglio Direttivo del GDG può avvenire da parte del Consiglio Federale, su proposta del Presidente del GDG per:
 - a) gravi inadempienze operative
 - b) irregolarità procedurali
 - c) carenze di funzionamento
6. Il Consiglio Direttivo su convocazione del Presidente del GDG, anche d'urgenza, effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione, anche per via telematica, si riunisce, anche in teleconferenza, almeno due volte l'anno, salvo che non sia necessario da parte del Presidente del GDG procedere ad un maggior numero di riunioni.

7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Presidente e di almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti. In caso di parità risulta determinante il voto del Presidente.
9. Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni attribuitegli dal presente Regolamento ed ha il compito di realizzare il programma di attività approvato annualmente dal Consiglio Federale. Ad esso compete:
 - a) dirigere e controllare tutta l'attività del GDG
 - b) sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale la circolare annuale attuativa del presente Regolamento
 - c) emanare ulteriori circolari esplicative relative all'attività ed alle procedure da porre in essere
 - d) predisporre ed aggiornare le disposizioni relative alle procedure operative in sinergia con il Settore Tecnico Sportivo, i Comitati di specialità e la Commissione Turistica e Tempo Libero
 - e) proporre al Consiglio Federale modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento
 - f) predisporre un piano di spesa annuale per le attività del GDG, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale per l'inserimento nel bilancio preventivo della FMI, con particolare riferimento al funzionamento ed alla formazione dei Direttori di Gara e del Personale Addetto alle Manifestazioni, secondo quanto previsto nello specifico Regolamento "Addetti alle Manifestazioni", approvato annualmente dal Consiglio Federale.
 - g) proporre annualmente al Consiglio Federale, per la necessaria approvazione, le quote di iscrizione all'Albo dei DdG
 - h) curare la tenuta dell'Albo Federale dei DdG adottando i provvedimenti relativi ai movimenti e passaggi interni agli stessi con le modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento
 - i) tenere un archivio delle prestazioni effettuate dai Direttori di Gara
 - j) stabilire di concerto con i Comitati di specialità il profilo di competenza necessario per ricoprire i vari ruoli, definendo le strategie dei processi formativi e le modalità per la formazione e l'accertamento di conoscenze ed abilità
 - k) organizzare attività di formazione **e aggiornamento** secondo quanto stabilito dall'art. 14 del presente Regolamento, **anche attraverso la pubblicazione di appositi bandi per consentano l'accesso all'Albo Direttori di Gara;**
 - l) dare indicazioni per formare, all'occorrenza, commissioni di studio per il miglioramento organizzativo e l'evoluzione tecnologica delle attività del GDG
 - m) nominare i Formatori del GDG, secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 3 lettera c) del presente Regolamento
 - n) nominare gli Ispettori del GDG, secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 3 lettera c) del presente Regolamento
 - o) esprimere pareri su quesiti di natura tecnica sottoposti dai Presidenti di Settore e/o Coordinatori di Comitati di specialità sportiva e/o Coordinatori di Dipartimenti federali
 - p) stabilire ed accertare i requisiti necessari per identificare i Direttori di Gara idonei a partecipare a corsi internazionali per conseguire la qualifica di ufficiale di gara internazionale certificato, secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 3 lettera c) del presente Regolamento
 - q) sorvegliare la puntualità dell'invio di tutta la documentazione inerente la composizione del fascicolo di gara, effettuandone la necessaria revisione tecnica
 - r) adottare provvedimenti tecnici e disciplinari nei confronti dei Direttori di Gara, come indicato nel successivo art. 16 del presente Regolamento
 - s) predisporre annualmente tutta la modulistica necessaria
 - t) curare la pubblicazione di tutta la documentazione di competenza sul sito istituzionale, nella sezione appositamente dedicata al Gruppo Direttori di Gara
10. Nel caso di impedimento temporaneo di un componente del Consiglio Direttivo, le rispettive funzioni saranno affidate *ad interim* ad un altro membro del Consiglio Direttivo o assunte *ad interim* dal Presidente stesso.
11. Nel caso di dimissioni, di impedimento definitivo, e/o nel caso di revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale di uno o più membri del Consiglio Direttivo, si procederà a nuove nomine, su proposta del Presidente del GDG con le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 5 - SEGRETERIA GRUPPO DIRETTORI DI GARA

1. La Segreteria del Gruppo Direttori di Gara ha sede presso la FMI ed ha il compito di coadiuvare il Presidente e il Consiglio Direttivo.
2. Il Responsabile della Segreteria partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e provvede a redigere i relativi verbali.

Art. 6 - GDG: QUALIFICHE DEI DIRETTORI DI GARA

1. Secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 6 dello Statuto Federale, rientrano all'interno del Settore Ufficiali di Gara, i Direttori di Gara – DdG - suddivisi in livelli e specialità ed obbligatoriamente iscritti all' Albo dei Direttori di Gara, come disciplinato dai successivi artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Art. 7 - DIRETTORI DI GARA - RUOLO E FUNZIONI

1. La direzione delle manifestazioni motociclistiche organizzate sotto l'egida FMI può essere svolta esclusivamente da DdG iscritti all'Albo Federale dei DdG, così come specificatamente indicato al successivo art. 11 del presente Regolamento.
2. **I DdG partecipano allo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, promozionali e turistiche, organizzate sotto l'egida della FMI, per assicurarne la regolarità, sotto il profilo tecnico, sportivo e disciplinare, provvedendo alla registrazione dei relativi risultati, nel rispetto delle leggi, di tutta la regolamentazione vigente e delle normative federali.**
3. I Direttori di Gara sono altresì garanti verso tutti i tesserati FMI del rispetto delle norme sancite dallo Statuto, dal Codice Etico, dai Regolamenti e dalle deliberazioni della FMI, secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo del GDG.
4. I Direttori di Gara vengono designati dall'Organizzatore della manifestazione che ne sostiene i relativi costi.
5. Le modalità attraverso cui il DdG provvede all'accettazione dell'incarico conferito, sono le seguenti:
 - il DdG designato dal MC Organizzatore per prestare servizio in occasione di una specifica manifestazione motociclistica, previ accordi tra loro intercorsi, riceve dal sistema gestionale federale apposita comunicazione all'indirizzo mail federmoto, assegnato al DdG
 - il DdG accetterà l'incarico conferito sottoscrivendo in originale il Regolamento Particolare in fase di Operazioni Preliminari, all'avvio della manifestazione motociclistica
6. Il Direttore di Gara che assume la responsabilità della direzione di gara di una manifestazione motociclistica deve conoscere il Regolamento Particolare della manifestazione e la normativa di specialità sportiva per la quale è chiamato a prestare servizio.
7. L'impossibilità a svolgere un servizio, dopo rituale accettazione dello stesso, deve essere motivata da un grave impedimento e segnalata all' Organizzatore della manifestazione con la massima tempestività e comunque prima che la manifestazione abbia inizio.
8. Qualora il DdG indicato nel R.P., per comprovati e seri motivi manifesti la propria indisponibilità, può essere sostituito dall'Organizzatore prima che abbia inizio la manifestazione. In tal caso l'Organizzatore dovrà predisporre un comunicato scritto da inviare a **gdg@federmoto.it** e consegnare al Commissario di Gara, ed affiggere in bacheca.
Il nuovo DdG:
 - deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per dirigere la manifestazione, senza alcuna possibilità di deroga
 - deve firmare in originale il RP per assunzione diretta dell'incarico conferito.
9. Qualora invece la manifestazione fosse già iniziata e il DdG per comprovati e seri motivi sia impossibilitato a proseguire nello svolgimento delle proprie funzioni, potrà essere sostituito da un altro DdG, preferibilmente della stessa specialità, eventualmente presente sul campo, che si assumerà, da quel momento, tutte le responsabilità della direzione di gara.

10. Rientrano tra i principali compiti dei Direttori di Gara:
- a) essere presente al momento in cui hanno inizio le Operazioni Preliminari - OP - e per tutta la durata della manifestazione, assumendo la gestione dell'evento
 - b) verificare che siano state rilasciate da parte delle autorità locali e della FMI tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni, dovendosi attenere scrupolosamente ad esse
 - c) **predisporre comunicati che integrano la funzione del Regolamento Particolare, nelle tempistiche previste dall'avvio delle O.P. e limitatamente alle attività di propria competenza (es: variazione del programma di gara, accorpamento di classi o categorie, riduzione dei tempi di gara, modifica o eliminazione di una prova speciale), in aderenza di quanto prescritto dalla presente regolamentazione e dall' art. 13 del RMM**
 - d) assicurarsi:
 - che l'impianto sia omologato da parte della FMI e che siano state attuate tutte le eventuali prescrizioni di sicurezza
 - della presenza di personale qualificato e dei mezzi di assistenza medico-sanitaria
 - e) predisporre i vari servizi ed attrezzature necessarie, in relazione al tipo di manifestazione che si appresta a condurre, con particolare riguardo al Parco chiuso, alle bandiere, alle altre segnalazioni ed ai collegamenti soprattutto in rapporto alla conformità del tracciato, avvalendosi all'uopo di qualificati ufficiali coadiutori, nominati per iscritto e rispondenti ai requisiti richiesti il cui elenco deve essere consegnato al C.d.G.
 - f) assicurarsi che le forze garanti dell'ordine pubblico siano state avvertite dello svolgimento della manifestazione con una comunicazione scritta da parte del MC Organizzatore
 - g) **assicurarsi che l'Organizzatore abbia provveduto a verificare la presenza di defibrillatori o di altri dispositivi salvavita, secondo quanto prescritto dall'art. 12 del RMM.**
 - h) predisporre, possibilmente nella zona della Direzione Gara, per la gestione delle Operazioni Preliminari, un'adeguata bacheca atta a contenere tutte le comunicazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione (R.P. Approvato – permesso di organizzazione FMI – elenco dei premi e loro classificazione – classifiche – orari e programma della manifestazione – comunicazioni ai partecipanti – tipo di segnaletica usata – ecc.)
 - i) prevedere riunioni (briefing) con gli Organizzatori prima dell'inizio delle attività per concordare le modalità operative d'intervento
 - j) prevedere riunioni (briefing) con il Medico di Gara/personale Paramedico e personale Addetto alla Manifestazione per definire le modalità di intervento in caso di incidente o evento particolare
 - k) **decidere, secondo quanto prescritto dall'art. 16 del RMM, la sospensione temporanea o l'interruzione definitiva di una manifestazione** sia nel caso intervengano gravi e giustificati motivi, sia in caso di assenza del Medico di Gara e/o ambulanza, notificandola per iscritto al C.d.G;
 - l) attuare quei compiti specifici, per tipologia di manifestazione, riportati nei Regolamenti di specialità sportiva
 - m) applicare le penalità eventualmente attribuite dai singoli Regolamenti di specialità dandone comunicazione **con la modulistica prevista (proposta di sanzione)** al C.d.G. per quanto di competenza
 - n) non interferire con i compiti specifici di competenza del C.d.G.
 - o) svolgere i compiti di competenza del Commissario di gara Delegato, in caso di sua assenza
 - p) non mostrare a terzi le immagini relative allo svolgimento della manifestazione
 - q) dare, anche attraverso un suo incaricato, la partenza ed il segnale di fine gara
 - r) redigere attraverso il Sistema Informativo Federale, nel tempo massimo di 48 ore dalla data di chiusura della manifestazione, il Rapporto di Gara allegando i previsti documenti
11. I compiti, il ruolo e le funzioni del Direttore di Gara, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, sono integrati nei rispettivi Regolamenti sportivi di specialità.

Art. 8 - DIRETTORI DI GARA - LIVELLI

1. I Direttori di Gara sono suddivisi in livelli per i quali possono prestare servizio in occasione delle manifestazioni motociclistiche.
2. I Direttori di Gara, nello svolgimento delle specifiche funzioni durante una manifestazione motociclistica, possono essere:
 - DdG Titolari - indicati specificatamente nel RP che regola lo svolgimento della manifestazione
 - DdG Aggiunti – se individualmente, o su richiesta del Consiglio Direttivo del GDG, sono chiamati a supportare l'attività del DdG effettivo.
3. I Direttori di Gara sono suddivisi in tre livelli:

a) **Livello 1:**

Trattasi di DdG al primo accesso all'Albo o di DdG inseriti nel primo livello ai sensi di quanto disposto dall'Art.8 comma 4 del presente Regolamento.

I Direttori di Gara del Livello 1 possono acquisire il Livello 2 dopo aver esercitato la funzione di DdG Aggiunto ed aver quindi acquisito 18 crediti formativi, o aver frequentato almeno 20 ore di formazione attraverso la piattaforma tecnologica “E-learning”, e dopo aver superato il previsto esame finale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del GDG, con apposita circolare.

I Direttori di Gara del Livello 1 non possono svolgere attività di DdG Titolare, ma solo attività di DdG Aggiunto.

b) **Livello 2**

Trattasi di Direttori di Gara che risultano aver svolto attività come DdG Effettivo, esclusivamente in manifestazioni a carattere Regionale o Interregionale, ed attività di DdG Aggiunto.

I Direttori di Gara del Livello 2 possono acquisire il Livello 3 dopo aver accumulato, entro 2 anni, 80 Crediti Formativi, e dopo aver superato il previsto esame finale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del GDG, con apposita circolare. I Direttori di Gara del Livello 2 possono svolgere attività di DdG Titolare nelle manifestazioni Regionali/Interregionali e attività di DdG Aggiunto in qualsiasi tipo di manifestazione.

c) **Livello 3**

Trattasi di Direttori di Gara che risultano aver svolto attività di DdG Titolare in manifestazioni Nazionali/Regionali/Interregionali o attività Internazionale.

I Direttori di Gara del Livello 3 che abbiano maturato un adeguato curriculum, regolarmente iscritti all'Albo, e dopo valutazione del Consiglio Direttivo del GDG, possono partecipare ai corsi formativi organizzati dalla FIM per ottenere la licenza Internazionale. I Direttori di Gara del Livello 3 possono svolgere attività di DdG Titolare in manifestazioni Nazionali/Internazionali e attività di DdG Aggiunto in qualsiasi manifestazione. I DdG, regolarmente iscritti all'Albo del GDG, e appartenenti al livello 3 possono accedere alle seguenti qualifiche:

► **DdG Internazionali**

La qualifica di DdG Internazionale viene attribuita dalla Federazione Motociclistica Italiana.

Per ottenere la qualifica di DdG Internazionale è necessario:

- **essere un DdG di 3 Livello regolarmente iscritto all'Albo**
- **aver frequentato un corso formativo organizzato dalla FIM e aver sostenuto gli esami teorico-pratici previsti.**

► **DdG Formatori**

I DdG delle specialità individuate secondo i requisiti stabiliti dal Consiglio Direttivo del GDG possono ottenere, dopo aver partecipato ad appositi corsi di formazione, la qualifica di DdG Formatore. I DdG Formatori sono abilitati a svolgere attività di formazione, tutor e docenza dei corsi organizzati dal Consiglio Direttivo del GDG. Il Presidente ed i Membri del Consiglio Direttivo del GDG rientrano d'ufficio in tale categoria.

► **DdG Ispettori**

I DdG delle singole specialità, di cui al successivo Art. 9 ed individuati secondo i requisiti stabiliti dal Consiglio Direttivo del GDG, possono conseguire, dopo aver partecipato ad appositi corsi di formazione, la qualifica di DdG Ispettore. I DdG Ispettori sono inviati con tale qualifica in manifestazioni motociclistiche con il compito di relazionare in merito all'operato dei DdG e Addetti alla Manifestazione in servizio, secondo quanto stabilito nell'apposito Regolamento, annualmente approvato dal Consiglio Federale.

Durante lo svolgimento di tale incarico non dovranno in alcun modo sovrapporsi alle decisioni operate dai DdG in servizio. Il Presidente ed i Membri del Consiglio Direttivo del GDG rientrano d'ufficio in tale categoria.

4. I Direttori di Gara suddivisi nei livelli 2 e 3 che per due anni consecutivi non esercitano nessuna attività di Direttore di Gara Titolare o Direttore di Gara Aggiunto nelle specialità precedentemente acquisite saranno d'Ufficio inquadrati nel livello 1.
5. I DdG con almeno 2 anni di attività nel livello 3, regolarmente iscritti all'Albo GDG, che abbiano maturato un adeguato curriculum, i cui requisiti saranno valutati dal Consiglio Direttivo del GDG, possono partecipare al bando per acquisire l'abilitazione a dirigere gare di altre specialità.
6. Il Consiglio Direttivo del GDG emana annualmente, attraverso la pubblicazione della relativa circolare, il bando per l'acquisizione dell'abilitazione alla direzione delle competizioni di un'altra specialità.

Art. 9 - DIRETTORI DI GARA MACRO SPECIALITÀ

1. I Direttori di Gara si distinguono inoltre in base alla specialità motociclistica per la quale sono chiamati a prestare i rispettivi servizi.
2. I DdG si distinguono, quindi, a seconda della specialità sportiva per la quale possono prestare servizio in:

► **M = Motocross**

I DdG possono dirigere le gare previste nel Regolamento Motocross, Supermoto, Moto Epoca Cross gr. 4-5, Quad Cross e Sidecar Cross, Enduro Sprint, Enduro Country, Enduro Estremo, E-Bike Cross.

► **R = Regolarità**

I DdG possono dirigere le gare previste nel Regolamento Enduro, Regolamento Motorally, Moto Epoca regolarità/enduro e gr.5, Motocavalcate, Scrambler, E-Bike Enduro, Racing Quad, Endurance Quad.

► **S = Speedway**

I DdG posso dirigere gare previste nel Regolamento Speedway Flat Track, E-Bike Cross.

► **TR = Trial**

I DdG posso dirigere gare previste nel Regolamento Trial, Moto Epoca Trial Gruppo 5, E-Bike Enduro.

► **T = Turismo**

DdG possono dirigere manifestazioni previste nel Regolamento Mototurismo, E-Bike Urban.

► **V = Velocità**

I DdG posso dirigere gare previste nel Regolamento Velocità, Regolamento Moto d'Epoca Velocità, Regolamento Supermoto, E-Bike Urban.

Art. 10 - CREDITI FORMATIVI

1. I Direttori di Gara, nello svolgimento delle specifiche funzioni durante una manifestazione motociclistica, maturano dei crediti formativi con le seguenti modalità:
 - 12 crediti formativi per ogni direzione di gara effettuata in qualità di Titolare
 - 6 crediti formativi per ogni attività svolta in qualità di DdG Aggiunto.
 - 6 crediti formativi per ogni partecipazione ai corsi di Aggiornamento/Formazione.
2. I crediti formativi vengono conteggiati ed archiviati nel sistema gestionale federale.

Art. 11 - ALBO DEI DIRETTORI DI GARA

1. E' istituito presso la FMI l'Albo dei Direttori di Gara.
2. L'appartenenza all'Albo dei DdG costituisce requisito imprescindibile per l'esercizio del ruolo del DdG. Tale appartenenza, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto dall' art.15 paragrafo b e c del Codice Etico FMI, dall'art.33 dello Statuto del CONI e dall'art.9 dello Statuto della FMI, risulta incompatibile con l'iscrizione ad associazioni e società sportive.
3. I DdG sono iscritti, secondo le categorie di appartenenza ed il relativo *status* indicato nell' art. 8, nell'Albo Federale dei DdG, istituito presso la FMI e tenuto aggiornato dalla Segreteria del GDG Ai fini dell'iscrizione all'Albo con la qualifica di Direttore di Gara, è necessario:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.12.2 dello Statuto Federale
 - b) aver superato lo specifico corso per Direttori di Gara, secondo le modalità indicate al successivo art. 14 del presente Regolamento.
4. Ogni anno, entro il 10 marzo, il Consiglio Direttivo del GDG procederà alla pubblicazione sul sito federale di tutti gli iscritti all'Albo dei Direttori di Gara, valido per l'anno in corso, suddividendo i DdG a seconda della macro-specialità e del ruolo specifico ricoperto all'interno dell'Albo, come precedentemente indicato all' art. 8 e 9 del presente Regolamento.
5. L'iscrizione all'Albo dei DdG avviene **esclusivamente attraverso i servizi online messi a disposizione dalla FMI, sezione MyFMI**, previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo del GDG.
6. Le procedure di iscrizione e di rinnovo all'Albo per i Direttori di Gara sono stabilite dal Consiglio Direttivo del GDG con circolare annuale deliberata dal Consiglio Federale.
7. I Direttori di Gara iscritti all' Albo possono richiedere al Consiglio Direttivo del GDG l'emissione di Tessere Sport per svolgere attività di allenamento su impianti omologati dalla FMI, secondo le norme federali vigenti.
8. I Direttori di Gara iscritti all' Albo possono richiedere al Consiglio Direttivo l'emissione di Licenza Fuoristrada secondo le norme federali vigenti. Ogni volta intendano prendere parte ad una specifica manifestazione devono richiedere esplicita autorizzazione al Consiglio Direttivo del GDG.

Art. 12 - STRUTTURA DELL'ALBO DEI DIRETTORI DI GARA

1. L'Albo dei Direttori di Gara registra, al proprio interno, le seguenti sezioni:
 - a) Direttori di Gara in attività
 - b) Direttori di Gara in condizione di indisponibilità temporanea
 - c) Direttori di Gara fuori quadro
 - a. DIRETTORI DI GARA IN ATTIVITÀ**

Si tratta di DdG regolarmente iscritti all' Albo dei DdG ed in attività, ovvero abilitati a prestare i loro servizi nelle manifestazioni motociclistiche territoriali, nazionali, o internazionali non titolate, che si svolgono in Italia sotto l'egida della FMI.
 - b. DIRETTORI DI GARA IN CONDIZIONE DI INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA**

I DdG possono richiedere, per particolari e giustificati motivi, un periodo di indisponibilità durante il quale saranno sospesi momentaneamente dall'attività DdG. Si tratta di Direttori di Gara che, avendone necessità, presentano apposita richiesta di congedo, esonero e/o motivi di salute per un periodo comunque non superiore ad un biennio.

Il DdG posto in condizione di indisponibilità temporanea non può prestare alcun servizio in occasione delle manifestazioni motociclistiche. Per mantenere l'iscrizione all'Albo dei DdG ed essere posti nella sezione di indisponibilità temporanea, i DdG dovranno inviare al Consiglio Direttivo del GDG apposita richiesta formale nella quale dovranno essere specificati il periodo e la motivazione. Il Consiglio Direttivo deciderà se accogliere tale richiesta, valutandone i requisiti e la rispondenza ad esigenze organizzative. La condizione di indisponibilità temporanea può essere richiesta in qualsiasi periodo dell'anno per una durata minima di sei mesi, rinnovabile, e per un massimo di ventiquattro mesi purché una sola volta nell'arco di quattro anni, salvo eventuali casi da esaminare da parte del Consiglio Direttivo del GDG. I Direttori di Gara iscritti all'Albo e posti in condizione di indisponibilità temporanea devono comunque pagare la quota annuale di iscrizione all'Albo dei DdG per mantenere la rispettiva qualifica.

Sono altresì posti in condizione di indisponibilità temporanea i Direttori di Gara che si trovino nelle condizioni richiamate all'art. 16 comma 7 del presente Regolamento.

Reintegro dalla fase di indisponibilità temporanea:

Terminato il periodo di indisponibilità temporanea un DdG per poter riprendere la propria attività ed essere reinserito nella sezione dell'Albo dei DdG in attività dovrà sostenere appositi esami secondo i seguenti criteri.

Se il DdG ha usufruito:

- fino a 6 mesi di indisponibilità temporanea: il suo reintegro sarà automatico;
- dopo 6 mesi di indisponibilità temporanea: verrà reintegrato solo dopo aver superato il previsto esame secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del GDG, con apposita circolare. In caso di superamento del previsto esame il DdG verrà riammesso al livello precedentemente acquisito. In caso di non superamento del previsto esame il DdG verrà riammesso nel livello 1.

c. DIRETTORI DI GARA “Fuori quadro”

Il DdG che non ottemperi nei termini previsti dall'art. 11 comma 5 del presente Regolamento al pagamento della quota di iscrizione all'Albo dei DdG è dichiarato moroso e posto “fuori quadro”. Perdurando la morosità, può rimanere “fuori quadro” per massimo di due anni.

Al termine di tale periodo il Consiglio Direttivo cancella d'ufficio il nominativo del DdG dall'Albo.

Il DdG posto fuori quadro non può prestare alcun servizio in occasione delle manifestazioni motociclistiche.

Reintegro dei DdG posti fuori quadro:

Il DdG posto fuori quadro può essere reintegrato a seguito del pagamento della quota di morosità arretrata, **entro 60 giorni dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo del GDG**. e solo dopo aver superato il previsto esame secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del GDG, con apposita circolare. In caso di superamento del previsto esame il DdG verrà riammesso con la qualifica del livello precedentemente acquisito.

In caso di non superamento del previsto esame il DDG verrà riammesso nel livello 1.

Art. 13 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI DIRETTORI DI GARA

1. La cancellazione di un DdG dall'Albo avviene:

a) per dimissioni volontarie da parte dell'interessato inviate al Consiglio Direttivo del GDG
La cancellazione dall'Albo dei Direttori di Gara è definitiva.

b) per cancellazione d'Ufficio da parte del Consiglio Direttivo del GDG

La cancellazione d'Ufficio dall'Albo dei Direttori di Gara dal Consiglio Direttivo del GDG nei confronti di tutti i DdG iscritti all'Albo e che avanzino richiesta di tesseramento con un Moto Club affiliato.

I DdG cancellati d'ufficio per aver avanzato richiesta di tesseramento con un Moto Club affiliato, possono essere inseriti nuovamente all'interno nell'Albo dei DdG, entro e non oltre il quinto anno dalla data di cancellazione, a condizione che:

- **presentino domanda di riammissione all'Albo al Consiglio Direttivo del GDG che decide in maniera inappellabile**

- **superino il previsto esame di riabilitazione secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del GDG**
 - **regolarizzino le quote non versate di iscrizione all'Albo Direttori di Gara.**
In caso di superamento del previsto esame il DdG sarà inserito nella sezione di DdG Attivo nel Livello 1.
- c) per aver subito provvedimenti disciplinari passati in giudicato, con irrogazione di sanzione inibitoria superiore ad un anno
La cancellazione dall'Albo dei Direttori di Gara è definitiva ed inappellabile
- d) per il compimento del 70° anno di età con proroga fino al 31 dicembre dell'anno di compimento.
La cancellazione dall'Albo dei Direttori di Gara è definitiva fatta salva la richiesta di possibile proroga per altri cinque anni da parte del DdG interessato al Consiglio Direttivo del GDG che deciderà in maniera insindacabile. Il Consiglio Direttivo del GDG deciderà nel merito della richiesta avanzata. In caso di accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo del GDG, i DdG dovranno inviare alla segreteria del GDG, ogni anno un certificato medico per Attività Sportiva non Agonistica.
- e) per mancato rinnovo dell'iscrizione all'Albo con il relativo pagamento, entro i termini indicati dall'art. 11 comma 5 del presente Regolamento.
La cancellazione dall'Albo dei Direttori di Gara è definitiva ed inappellabile trascorso il periodo di cui al comma 4 dell'art.11 del presente Regolamento.

Art. 14 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DEI DIRETTORI DI GARA

1. Rientra tra i compiti attribuiti al Consiglio Direttivo del GDG, secondo quanto prescritto dall' art. 4 comma 9 lettera k) del presente Regolamento l'organizzazione dei corsi per la **formazione e l'aggiornamento dei Direttori di Gara.**
2. I corsi per **l'accesso all'Albo DDG** vengono indetti, con apposito bando, su scala nazionale o limitati a quelle Regioni in cui si rilevano particolari necessità.
I requisiti necessari per iscriversi ai corsi per Allievi DdG sono:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) età minima 18 anni, compiuti antecedentemente all'inizio del corso;
 - c) età massima 60 anni;
 - d) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di 2° grado;
 - e) non avere in corso provvedimenti disciplinari da parte della F.M.I.;
 - f) non essere iscritto all'Albo dei Commissari di Gara in attività
 - g) non aver subito provvedimenti di cancellazione dall'Albo di cui all'art. 12 comma 1 lettera b) del presente Regolamento.
3. Per l'inquadramento e la qualificazione dei Direttori di Gara il Consiglio Direttivo del GDG organizza corsi di formazione, indice riunioni di aggiornamento ed invia strumenti e materiale formativo da sottoporre ai Direttori di Gara anche al di fuori delle riunioni di aggiornamento.
4. Il Consiglio Direttivo del GDG organizza anche corsi di aggiornamento finalizzati alla diffusione ed alla illustrazione delle modifiche regolamentari nonché alla qualificazione dei Direttori di Gara.
5. I corsi atti a sostenere la formazione per accedere all'ammissione nei livelli dei Direttori di Gara nonché le sessioni di aggiornamento periodico, necessari a mantenere il livello attribuito, vengono indetti con apposita circolare del Consiglio Direttivo del GDG.
6. Il Consiglio Direttivo del GDG organizza per i DdG:
 - corsi per l'attribuzione del livello, e specialità
 - **corsi di aggiornamento in presenza**
 - **corsi di aggiornamento attraverso la piattaforma tecnologica "E-learning"**
 - **workshop su tematiche specifiche del ruolo di Direttore di Gara**
7. Il Consiglio Direttivo del GDG può organizzare specifici corsi di formazione aperti a soggetti provenienti da Enti di Promozione Sportiva nella eventualità che detta partecipazione sia prevista e disciplinata in un'apposita Convenzione stipulata tra la FMI e lo stesso EPS.

Art. 15 - DIRITTI E DOVERI DEI DIRETTORI DI GARA

1. I Direttori di Gara devono svolgere le rispettive funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità, ed indipendenza di giudizio, secondo quanto prescritto dallo Statuto del CONI e dallo Statuto della FMI e dal Codice Etico della FMI.
2. I Direttori di Gara hanno l'obbligo di osservare e tenersi aggiornati sullo Statuto, il Codice Etico FMI e i Regolamenti della FMI ed ogni altra norma o disposizione emanata dagli Organi Federali e sono chiamati ad espletare con scrupolosa osservanza tutte le norme tecniche e disciplinari proprie del ruolo rivestito, evitando atti o assumendo comportamenti che possano comunque incidere negativamente o recare pregiudizio all'organizzazione sportiva in generale, alla FMI ed al GDG.
3. I Direttori di Gara devono conoscere perfettamente e singolarmente tutte le norme pertinenti l'incarico ricevuto, provvedere all'aggiornamento delle stesse, superando gli esami previsti **necessari a mantenere il livello attribuito e accesso ai vari livelli** partecipando agli strumenti formativi predisposti dal Consiglio Direttivo del GDG: riunioni di aggiornamento, quiz, simulazioni, casistica, e attività **"E-learning"**
4. I Direttori di Gara devono dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità, instaurando con i colleghi un rapporto di leale e schietta collaborazione, astenendosi dall'esprimere pubblicamente giudizi sul loro operato.
5. I Direttori di Gara, in relazione al loro ruolo fiduciario, non possono fare in pubblico o alla stampa dichiarazioni, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati e che comportino riferimenti in merito alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati, in qualsiasi forma proposta, in ordine alle manifestazioni nelle quali abbiano o meno prestato il loro servizio, nel rispetto dei ruoli istituzionalmente ricoperti. I Direttori di Gara devono improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine del GDG e del loro ruolo.
6. I Direttori di Gara sono tenuti a prestare servizio in occasione delle manifestazioni motociclistiche per le quali sono designati, assolvendone gli specifici incarichi, salvo i casi di giustificato impedimento o causa di forza maggiore.
7. I Direttori di Gara non possono prestare servizio in gare non approvate o non autorizzate dalla FMI **né possono collaborare favorendo la pubblicizzazione delle stesse**, non possono fare abuso della qualifica attribuita di Ufficiale di Gara per fini diversi da quelli istituzionali. I Direttori di Gara non possono svolgere le proprie funzioni quando nella manifestazione risultino iscritti conduttori loro congiunti diretti di primo grado.
8. I Direttori di Gara che assistono quali spettatori alle varie manifestazioni non devono assolutamente intromettersi nell'operato dei colleghi in servizio.
9. I Direttori di Gara devono versare la quota per l'iscrizione all'Albo dei Direttori di Gara e partecipare ai corsi di aggiornamento o riunioni o incontri, indetti dal GDG.
10. I Direttori di Gara hanno l'obbligo di utilizzare la casella di posta elettronica loro assegnata dalla FMI, necessaria per tutte le comunicazioni ufficiali, unitamente alla necessità di essere reperibili ad un numero di telefonia mobile.
11. I Direttori di Gara sono tenuti ad indossare l'abbigliamento federale assegnato e a mostrare il tesserino identificativo solo in servizio, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo del GDG.
12. I Direttori di Gara devono tempestivamente informare la Segreteria del GDG di eventuali variazioni di residenza o di indirizzo, anche temporanee.
13. **I Direttori di Gara non possono ricorrere avverso decisioni adottate dagli Organi di Giustizia sui provvedimenti assunti durante il servizio.**
14. La mancata osservanza dei doveri indicati dal presente Regolamento da parte dei Direttori di Gara comporta il deferimento ai competenti organi di giustizia.
15. **Le dichiarazioni rese e quelle contenute nei rapporti di gara, in occasione di manifestazioni**

ove i Direttori di Gara sono stati designati, sono garantite da fede privilegiata.

Art. 16 - GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE DEI DIRETTORI DI GARA

1. I Direttori di Gara, secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 2 dello Statuto Federale, non sono Organi di Giustizia della FMI.
2. Gli atti posti in essere nelle materie di specifica competenza da parte dei Direttori di Gara sono impugnabili dinanzi al primo grado dei competenti Organi di giustizia della FMI.
3. Fatte salve le competenze degli Organi di Giustizia Federale è demandata alla competenza del Consiglio Direttivo del GDG ogni decisione relativa esclusivamente ad errori tecnici (insufficienza operativa e gestionale, manifesta incapacità nella gestione dei compiti assegnati, ritardi nell'invio della documentazione) commessi dai Direttori di Gara oppure a violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento.
4. Il Consiglio Direttivo del GDG può adottare i seguenti provvedimenti, secondo la gravità degli errori e delle violazioni:
 - a) **richiamo scritto**
Il richiamo scritto consiste nell'esposizione della violazione commessa con l'invito ad una più rigorosa osservanza delle disposizioni violate.
 - b) **sospensione a termine dai servizi**
La sospensione a termine dai servizi comporta l'interdizione temporanea a svolgere il ruolo di Direttore di Gara e viene inflitta per fatti ritenuti gravi o lesivi o in caso di reiterata recidiva, per un minimo di 30 giorni ed un massimo di un anno.
5. Tali provvedimenti devono essere obbligatoriamente notificati riservatamente agli interessati, che hanno la facoltà di far pervenire, nel termine di 10 giorni dalla data di notifica, le controdeduzioni scritte.
6. Il richiamo scritto può essere inflitto per una sola volta in un anno ed il provvedimento deve essere comunicato all'interessato. Dopo tale comunicazione verrà obbligatoriamente inflitta la sospensione a termine fino ad un massimo di sei mesi.
7. **I DdG interessati dal provvedimento disciplinare di "sospensione" saranno posti d'ufficio dalla Segreteria del GDG, secondo quanto stabilito dall'art. 12 comma 1 - lettera b, nella sezione "indisponibilità temporanea" per tutta la durata del provvedimento.**
8. **I DDG interessati da un provvedimento disciplinare di "sospensione" superiore ai 30 giorni per essere riammessi nel livello di appartenenza, dovranno superare il previsto esame di riabilitazione secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del GDG,**
9. Nei casi di violazione delle norme contenute nel Regolamento di Giustizia Federale dovrà essere inoltrata denuncia alla Procura Federale.
10. L'organo competente, all'atto di apertura del procedimento disciplinare a carico di un Direttore di Gara per fatti connessi all'esercizio delle rispettive funzioni, deve darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo del GDG.
11. Il Consiglio Direttivo del GDG, a seguito di tale comunicazione, non potrà designare e vieterà la designazione del Direttore di Gara coinvolto nel provvedimento disciplinare.

Art. 17 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 comma 6 dello Statuto Federale, la validità del presente Regolamento è subordinata alla approvazione dello stesso da parte del Consiglio Federale e dalla Giunta Nazionale del CONI, alla quale seguirà la pubblicazione del medesimo nell'apposita sezione dedicata presente sul sito istituzionale.
2. Il Consiglio Direttivo del GDG si riserva di proporre al Consiglio Federale l'eventuale approvazione di ulteriori modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento anche durante lo svolgimento della stagione sportiva in corso, provvedendo, nella ipotesi di intervenuta ratifica sia del Consiglio Federale che della Giunta Nazionale del CONI, alla relativa pubblicazione nella apposita sezione del sito istituzionale.

3. Nel caso in cui sorgessero dubbi interpretativi circa l'applicazione di norme contenute nel presente Regolamento, ciascun interessato potrà inviare a mezzo mail apposita comunicazione scritta all'attenzione del Consiglio Direttivo del GDG che preciserà il significato delle disposizioni interpretative di cui al presente Regolamento, provvedendo, all'esito, alla pubblicazione sul sito istituzionale www.federmoto.it.
4. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal Regolamento, si rimanda alle norme dello Statuto della FMI, del Codice Etico ed a tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale, e specificatamente al Regolamento di Giustizia, al Regolamento Organico Federale, al Regolamento Manifestazioni Motociclistiche, alla Circolare Sportiva ed alla Circolare FMI.
5. Il Codice Etico FMI, definendo il complesso di norme etiche e sociali al quale gli esponenti federali si devono attenere per il perseguimento della propria missione istituzionale e dei propri obiettivi, costituisce primaria garanzia del corretto e trasparente funzionamento della Federazione essendo posto a tutela delle aspettative etiche e di condotta morale di tutti i portatori di interesse.
6. Nella ipotesi di inosservanza del complesso normativo di cui al citato Codice Etico, il Consiglio Direttivo del GDG provvederà all'applicazione di quanto prescritto dall'art. 15 comma 6 – richiamo scritto – del presente Regolamento. Al verificarsi del secondo richiamo il Consiglio Direttivo del GDG evidenzierà la questione agli Organi di Giustizia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.